

DELIBERA N. 149/23/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ALASSIO (SV) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 giugno 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 3 marzo 2023, con il quale sono state fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 28 e 29 maggio seguenti l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”*;

VISTA la nota del 24 maggio 2023 (prot. n. 0140263) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Alassio (SV) a seguito della

segnalazione presentata dal candidato consigliere sig. Franco Polli, della lista “Alassio per tutti - Jan Casella sindaco”, per la possibile violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, asseritamente effettuata dal sindaco uscente, arch. Marco Melgrati, candidato sindaco al Comune di Alassio, attraverso la pubblicazione, sul proprio profilo Facebook “Marco Melgrati Sindaco”, in data 12 maggio, ultimo giorno della campagna elettorale, di un *post* sull’inaugurazione di un parcheggio, con foto che ritraggono il sindaco uscente che indossa la fascia tricolore. La segnalazione è stata presentata all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Savona e trasmessa al Comitato regionale competente che, con nota del 18 maggio 2023, ha chiesto all’architetto Marco Melgrati chiarimenti sul fatto segnalato;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota con la quale il Sindaco di Alassio ha trasmesso le proprie osservazioni, rilevando in sintesi quanto segue:

<<Il Comune di Alassio, nel pieno rispetto della norma, ha puntualmente informato i cittadini della possibilità dei nuovi parcheggi con una informazione istituzionale neutra e al servizio del residente e del turista che ha a che fare con il problema dei parcheggi. Si allega il comunicato stampa in parola, ancora visibile sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.alassionews.it/2023/05/venerdi-12-maggio-apre-il-parcheggio-multipiano-di-via-pera/>. [...] Si sottolinea che la notizia è stata predisposta in forma neutra, senza citare Assessorati e senza fotografie a corredo.

Per quel che riguarda il profilo social di Facebook Marco Melgrati Sindaco, si comunica che lo stesso non è un profilo istituzionale e non è gestito dal Comune di Alassio. Si tratta di una pagina personale, che ho aperto in prima persona, come personaggio politico. Ricordo che anche il Ministero dell’Interno, con circolare n. 20/2005, ha precisato che “l’espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale” e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine non debbono essere utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze: circostanza che ho sempre rispettato. Si potrebbe obiettare che avrei potuto chiamare il mio profilo personale come personaggio pubblico “Marco Melgrati” anziché “Marco Melgrati Sindaco”, ma ho voluto sottolineare che fosse il mio profilo come personaggio politico pubblico e non un profilo inerente la mia sfera privata. D’altronde è dall’inizio del mio terzo mandato che tale pagina ha questo nome>>;

PRESA VISIONE delle conclusioni del competente Comitato regionale che, con deliberazione del 23 maggio 2023, n. 9, ha considerato che:

- *“la pubblicazione delle fotografie e del post oggetto dell’esposto è avvenuta sul profilo Facebook ‘Marco Melgrati Sindaco’ in data venerdì 12 maggio, ultima giornata di campagna politica antecedente il silenzio elettorale, non riconducibile all’amministrazione comunale”;*

- *“a rilevare non è la pubblicazione del post, bensì la foto del Sindaco che indossa la fascia tricolore, distintiva della carica istituzionale, recante lo stemma della Repubblica e quello del Comune di Alassio, come disciplinato dall’attuale Ordinamento degli Enti Locali, contenuto nel Dlgs n. 267/00 Tuel, all’art. 50, comma 12”.*

Nel prendere atto che *“come si evince dallo screenshot del sito in oggetto (Allegato C), compare in detta fotografia la figura del Sindaco che partecipa alla inaugurazione del parcheggio multipiano gratuito in via Pera ad Alassio con contestuale taglio del nastro tricolore indossando la fascia istituzionale e poi viene ritratto in primo piano, sempre con la medesima fascia, tra due agenti di Polizia Locale”*, il competente Comitato per le comunicazioni ha ritenuto che:

- *“l’attività di comunicazione, di cui alla predetta inaugurazione di pubblico parcheggio, non è né indispensabile per l’efficace assolvimento dei doveri dell’ente, né indifferibile, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, né impersonale, stante la presenza del Sindaco indossante la fascia tricolore, che rappresenta la massima carica del Comune di Alassio”;*
- *“la presenza della fascia tricolore indossata dal Sindaco durante l’evento pubblico inaugurale non consente di considerare come impersonali le comunicazioni diffuse, pur se effettuate su un profilo social privato”.*

Pertanto, il Comitato all’unanimità ha *“ravvisato, dall’esame istruttorio compiuto, una possibile violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000”;*

PRESA VISIONE del profilo *Facebook* “Marco Melgrati Sindaco” e del *post* pubblicato in data 12 maggio 2023, oggetto di segnalazione, che riporta la frase *“Oggi abbiamo inaugurato il nuovo parcheggio gratuito in via Pera”* ed è corredato da foto relative all’evento in cui è presente il Sindaco uscente Melgrati che indossa la fascia tricolore;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale, in particolare per la consultazione comunale in oggetto a partire dal 30 marzo 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che l’applicazione del divieto declinato all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una *“Pubblica Amministrazione”*, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente;

CONSIDERATO che, come rappresentato dal competente Comitato regionale, *“a rilevare non è la pubblicazione del post, bensì la foto del Sindaco che indossa la fascia tricolore, distintiva della carica istituzionale, recante lo stemma della Repubblica e quello del Comune di Alassio, come disciplinato dall’attuale Ordinamento degli Enti Locali, contenuto nel Dlgs n. 267/00 Tuel, all’art. 50, comma 12”*;

CONSIDERATO che, come indicato dal Sindaco di Alassio nelle osservazioni trasmesse al competente Comitato regionale, la notizia diffusa dal Comune sull’inaugurazione del parcheggio di via Pera *“è stata predisposta in forma neutra, senza citare Assessorati e senza fotografie a corredo”* ed ha al riguardo rinviato *“al comunicato stampa in parola, ancora visibile sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.alassionews.it/2023/05/venerdi-12-maggio-apre-il-parcheggio-multipiano-di-via-pera/> . [...]*”;

RILEVATO che alcuni *post* pubblicati nel periodo di campagna elettorale sul profilo *Facebook* “Marco Melgrati Sindaco” - e precisamente il 14 aprile (“315 formazioni per un totale di 1118 iscritti: pronti alla 70° Targa d’Oro”; “METALASSIO/OLTRE IL MURETTO – Alassio diventa capitale dell’arte innovativa, diffusa e performativa”; “800mila Euro per il rinforzo della Via Aurelia”), l’11 aprile (“100 anni di Hanbury Tennis Club nel segno de ‘I Gesti Bianchi’”), il 10 aprile (“Numeri da capogiro per la Targa d’Oro”), il 7 aprile (“Il Ministro Valditara in visita alla nuova Ollandini”; “Nasce ‘METALASSIO/oltre il Muretto’ con 100 artisti e 1000 opere d’arte in città”; “Alassio Un Mare di Shopping: il nuovo direttivo”), il 6 aprile (“Alassio Centolibri – Un autore per l’Europa: ecco i primi 12 finalisti”; “All’Hanbury Tennis Club di Alassio lo spettacolo dei campioni senza tempo”), il 5 aprile (“Lavori in corso: conclusi e pronti al via”; “La ‘Caccia alle Uova’ arriva in Sala Consiglio”; “Open day al centro diurno ‘Sole d’Autunno’”), il 4 aprile (“Tutti pazzi per i fiori eduli ad Alassio”); il 3 aprile (“Alassio difende l’acqua pubblica dall’assalto di Iren-Ireti”; “Giardiniere d’arte via al concorso a Villa della Pergola”; “Alassio al Salone ID weekend di Nizza”), il 30 marzo (“Alassio e Darfo Boario Terme per promuovere la cucina con i fiori eduli”; “Via all’iter per il nuovo Auditorium di Alassio – cinema teatro e sala congressi”) - sono ripresi dal sito *alassionews.it* di cui compare l’indicazione e a cui si può accedere cliccando sul nome. In base a quanto riportato dal Sindaco di Alassio nelle proprie controdeduzioni, *alassionews.it* è canale informativo istituzionale del Comune di Alassio. Da *alassionews.it* si può accedere direttamente al sito istituzionale dell’ente e comunicare con il Comune tramite posta elettronica (comunicazione@comune.alassio.sv.it);

RILEVATI pertanto chiari elementi di collegamento tra il profilo *Facebook* in questione e i canali istituzionali del Comune di Alassio;

RITENUTO quindi che il profilo *Facebook* “Marco Melgrati Sindaco” non possa essere considerato profilo privato in quanto riconducibile all’Amministrazione Comunale di Alassio, interessata alle elezioni del 14 e 15 maggio 2023, di cui il Sindaco uscente, responsabile e rappresentante legale, è stato a sua volta ricandidato sindaco;

RITENUTO di condividere le conclusioni a cui è pervenuto il competente Comitato regionale per le comunicazioni, ancorché per le diverse motivazioni addotte *supra*;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”;

RITENUTO necessario disporre la pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, nonché, come avvenuto per analoghe fattispecie, prevedere un comportamento conformativo dell’Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della condotta, nella specie, del *post* oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Alassio di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione del *post* in data 12 maggio 2023 sul profilo *Facebook* “Marco Melgrati Sindaco”, nonché di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*”, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

In caso di inottemperanza, si applica l’art. 1, comma 31 della legge 249/1997.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Alassio e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 15 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba